

centralino 0438/8993  
uffici demografici 0438/899316  
ufficio segreteria 0438/899317  
ufficio tecnico 0438/899321  
ufficio ragioneria 0438/899312  
ufficio tributi 0438/899320  
polizia municipale 0438/899315



**Comune di Miane**

Provincia di Treviso

c.a.p. 31050 – Via Matteotti, 1  
Fax 0438/960038 - E-mail: info@comunedimiane.it  
c.f. 84000830269 – part. IVA 00500970264

**N. 21 Reg. Ord.**  
**Prot. n. 3898**

**OGGETTO: *DIVIETO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE, DETENZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE AI MINORI DI ANNI 16.***

### **IL SINDACO**

#### **PREMESSO:**

- che il consumo di bevande alcoliche e le ripercussioni di carattere sociale ed individuale che ne scaturiscono, hanno raggiunto rilievo di interesse generale giuridicamente protetto, in particolare con l'approvazione della legge 125/01 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi correlati";
- che il D.P.R. 23 luglio 1998, Piano Sanitario nazionale 1998-2000, individua tra le principali cause di incidenti e di malattia, l'abuso di sostanze alcoliche;
- che a fronte dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale in materia di alcool, si registra una realtà dove sono numerosi i minori che consumano bevande alcoliche e superalcoliche e che, nonostante l'oggettivo incremento di attenzione delle politiche sanitarie e sociali, sia a livello nazionale che regionale, appare comunque evidente la necessità di intervenire al fine di contrastare detto fenomeno in maniera ancora più efficace ed incisiva;
- che anche nel territorio comunale di Miane si va diffondendo, in particolar modo fra gli adolescenti, l'abitudine a consumare quantità notevoli di sostanze alcoliche;
- che a questa situazione, accentuata dall'imprudenza e dall'inesperienza giovanile che degenera quasi sempre nella condizione ancor più grave dell'ubriachezza, si associano sempre più frequentemente episodi di inciviltà e maleducazione di gruppo, che favoriscono un diffuso degrado urbano e sociale contribuendo ad accrescere la percezione di insicurezza da parte dei cittadini spesso disturbati e molestati da rumori, schiamazzi, insudiciamento del suolo e quant'altro;
- che sulla base di ciò, si rende necessario da parte delle istituzioni scoraggiare tali comportamenti, anche attraverso l'incentivazione di modelli e stili di vita in grado di prevenire le numerose condizioni di disagio indotte dall'assunzione di bevande alcoliche per la tutela in particolar modo dei minorenni;
- che congiuntamente occorre promuovere la responsabilizzazione della famiglia quale comunità di vita fondamentale per lo sviluppo, l'integrazione, la socializzazione degli adolescenti nonché per la loro crescita personale, e che attraverso la funzione educativa e di controllo esercitata dai genitori, deve garantire adeguato sostegno ed accompagnamento nei riguardi dei loro figli minorenni in un contesto più generale di prevenzione e di promozione della salute individuale e pubblica;

PRESO ATTO che l'attuale normativa posta a tutela dei minori, per quanto attiene il consumo di sostanze alcoliche, rimanda esclusivamente all'art. 689 del C.P. che punisce chiunque somministri bevande alcoliche al minore di anni 16;

DATO ATTO che fermo restando l'applicazione del citato art. 689 C.P. nei confronti dell'esercente pubblico che somministra, al fine di garantire adeguata efficacia all'azione preventiva volta a tutelare la salute e la condizione sociale del minore di anni 16, in aggiunta al precetto penale sopra richiamato, sia opportuno introdurre:

- a. il divieto di consumo di bevande alcoliche nei riguardi dei minori di 16 anni, in tutti i luoghi pubblici ed aperti al pubblico;
- b. il divieto negli esercizi commerciali su area privata e pubblica, negli stand fieristici gastronomici, negli esercizi pubblici, nei locali di trattenimento pubblico, nei circoli privati nonché attraverso i distributori automatici, di vendere, di somministrare e/o di cedere a qualsivoglia titolo, a persone di età inferiore agli anni 16, bevande alcoliche di qualunque gradazione ivi comprese le miscele di bevande contenenti detti alcolici in quantità limitata o diluita, sia nazionali che estere;
- c. il divieto a chiunque di acquistare, somministrare e consegnare per conto e nei confronti dei minori degli anni 16, bevande alcoliche e/o superalcoliche di ogni genere e nazionalità, ai fini della consumazione e o anche a mero titolo di detenzione;
- d. il divieto di adibire alla vendita ed alla somministrazione di alcolici e superalcolici i minori di 18 anni;
- e. specifiche sanzioni amministrative per le violazioni alle norme di cui sopra comprese tra € 25,00 e 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 ;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

VISTO l'art. 1, comma 2 - della legge 30.03.2001, n. 125, che stabilisce che per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcool alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21% di alcool in volume;

VISTI gli artt. 7 bis, 54 e 50 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

VISTO l'art. 2 comma 1 lettera a) della Legge 125/2001;

VISTO il D.P.R. 23 luglio 1998, Piano Sanitario nazionale 1998-2000, che individua tra le principali cause di incidenti e malattia l'abuso di sostanze alcoliche;

VISTO l'art. 87 del R.D. 18 giugno 1931, n.773;

VISTA la L.R. 21 settembre 2007, n. 29 "disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande";

VISTO l'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 così come modificato dall'art. 6 bis L. 24.07.2008, n. 125;

VISTO l'art. 689 del Codice Penale;

VISTI gli artt. 2 e 6 della Legge 24.11.1981, n. 689;

RICHIAMATE altresì le disposizioni civilistiche in materia;

RITENUTO di adottare un provvedimento che vieti la vendita e la cessione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni;

## **ORDINA**

- 1) nel territorio del Comune di Miane, è fatto divieto negli esercizi commerciali su area privata e pubblica, negli stand fieristici gastronomici, negli esercizi pubblici, nei locali di trattenimento pubblico, nei circoli privati nonché attraverso i distributori automatici, di vendere, di somministrare e/o di cedere a qualsivoglia titolo, a persone di età inferiore agli anni 16, bevande alcoliche di qualunque gradazione ivi comprese le miscele di bevande contenenti detti alcolici in quantità limitata o diluita, sia nazionali che estere;
- 2) è fatto divieto altresì di consumare e/o anche solo di detenere a qualsivoglia titolo, ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica nazionale ed estera, da parte dei minori di 16 anni all'interno di esercizi pubblici, nei luoghi pubblici, e/o esposti e/o aperti al pubblico;
- 3) è vietato inoltre a chiunque di acquistare, somministrare e consegnare per conto e nei confronti dei minori degli anni 16, bevande alcoliche e/o superalcoliche di ogni genere e nazionalità, ai fini della consumazione e od anche a mero titolo di detenzione;
- 4) è fatto divieto altresì adibire alla vendita ed alla somministrazione di alcolici e superalcolici i minori di 18 anni;
- 5) le violazioni al punto 1) della presente ordinanza saranno perseguite in base al disposto di legge previsto dall'art. 689 del Codice Penale;
- 6) le violazioni ai punti 2) e 3) della presente ordinanza saranno perseguite a termini di legge mediante l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art 7 bis del D.Lgs 267/2000, da euro 25,00 a euro 500,00, il cui pagamento in misura ridotta potrà essere determinata con successivo provvedimento della Giunta Comunale (art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92 che ha modificato l'art. 16 - comma 2 - della Legge n. 689/1981);
- 7) per le violazioni accertate a carico del minore di anni sedici dovute al consumo e/o alla detenzione di bevande alcoliche e superalcoliche, ovvero a carico del minore di anni 18 che somministra e/o consegna al minore di anni sedici le stesse bevande, secondo il disposto dell'art. 2 e dell'art. 6 della Legge 24.11.1981, n. 689, risponderà direttamente il/i soggetto/i esercente/i la patria potestà nonché legale rappresentante del medesimo ovvero il soggetto a cui è legalmente affidato, in quanto, nel caso specifico, ritenuto responsabile della violazione per "culpa in vigilando";
- 8) la violazione di cui al precedente punto 7, comporterà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca delle bevande oggetto di detenzione, somministrazione e consumo, ai sensi degli artt. 13 e 20 della Legge 689/81;
- 9) dall'accertamento della violazione relativa al consumo e/o alla detenzione di bevande alcoliche e/o superalcoliche da parte del minore di anni 16 accertata all'interno di esercizi pubblici adibiti alla vendita e/o alla somministrazione di dette bevande, congiuntamente alla sanzione amministrativa pecuniaria stabilita nei confronti del minore e prevista al precedente punto 6), conseguirà a carico del titolare/gestore/incaricato dell'esercizio o chi per esso, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art 7 bis del D.Lgs 267/2000, da euro 25,00 a euro 500,00, il cui pagamento in misura ridotta potrà essere determinata con successivo provvedimento della Giunta Comunale (art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92 che ha modificato l'art. 16 - comma 2 - della Legge n. 689/1981), oltre a quella accessoria della riduzione dell'orario giornaliero dell'attività fino ad un terzo di quello al momento osservato e per un periodo da uno a tre mesi;

## **DISPONE**

1. la presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva;
2. che copia del presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante:
  - l'affissione all'Albo Pretorio;
  - la pubblicazione sul sito Internet del Comune <http://www.comunedimiane.it>;
3. l'invio di copia della presente a:
  - Prefettura di Treviso – Piazza dei Signori, 22 – 31100 Treviso;
  - Questura di Treviso – Via Carlo Alberto, 37 – 31100 Treviso;
  - Comando Stazione Carabinieri di Col San Martino;
  - Guardia di Finanza – Comando di Brigata di Vittorio Veneto – Via Pretorio, 5;
  - Direzione Generale A.S.L. n. 7 di Pieve di Soligo – Via Lubin n. 22;
  - Comune di Miane – Ufficio di Polizia Locale;
  - Alle associazioni di categoria (ASCOM, Confesercenti, ecc...);
4. la consegna di copia del presente provvedimento a tutti i titolari dei pubblici esercizi ed esercizi commerciali del Comune di Miane;

## **INFORMA**

che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua compiuta pubblicazione, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Miane, 23 aprile 2010

IL SINDACO  
Dott.ssa Angela Colmellere